



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA
 CENTRALINO: 091.680.84.02
 FAX: 091.680.84.98
 Indirizzo Internet: www.lnd.it
 e-mail: crLnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n°14 TFT 03 del 19 luglio 2018

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

1) Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

2) Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)
 FAX: 0916808462
 PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Dott. Gianfranco Vallelunga e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione della Procura Federale nella persona dell' Avv. Carmelo Franco, nella riunione del giorno 19 luglio 2018 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 32/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Laudicina Rosario (Presidente Società A.P.D. MF Strasatti all'epoca dei fatti);

Sig. Centonze Pietro (Vice Presidente Società A.P.D. MF Strasatti all'epoca dei fatti);

Sig. Marino Francesco (calciatore Società A.P.D. MF Strasatti all'epoca dei fatti)

società A.P.D. MF Strasatti

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12690/671 dell'1/06/18:

Il sig. Laudicina Rosario, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. MF Strasatti, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 44 reg. LND e 40 lett. E del regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Perricone Vincenzo Massimo di svolgere le funzioni di allenatore della predetta società nella stagione sportiva 2016-2017 nonostante privo della relativa abilitazione presso il settore tecnico e per non aver adempiuto all'obbligo di tesserare e affidare la conduzione della prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei Tecnici;

il sig. Centonze Pietro, all'epoca dei fatti Vice Presidente della società A.P.D. MF Strasatti, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 Reg. LND, per aver sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, le distinte relative alle gare Strasatti/Don Bosco del 25.9.16 e Real Unione/Strasatti del 2.10.16 in cui non risulta indicato un allenatore regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico;

il Sig. Marino Francesco, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.P.D. MF Strasatti, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 44 Reg. LND, per aver sottoscritto, in qualità di capitano, la distinta relativa alla gara Strasatti/Città di Giuliana del 9.10.16 in cui non risulta indicato un allenatore regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico;

la società A.P.D. MF Strasatti ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dai propri tesserati.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi sei di inibizione a carico del sig. Laudicina Rosario, Presidente società A.P.D. MF Strasatti all'epoca dei fatti;

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Centonze Pietro, Vice Presidente della società A.P.D. MF Strasatti all'epoca dei fatti;

tre giornate di squalifica a carico del sig. Marino Francesco, calciatore società A.P.D. MF Strasatti all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società A.P.D. MF Strasatti

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di alcune gare del Campionato di Prima Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.D.P. MF Strasatti, è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Perricone Vincenzo Massimo, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico. Dall'esame delle ulteriori risultanze documentali agli atti è dato anche rilevare che la sottoscrizione delle relative distinte gara è avvenuta ad opera del Sig. Centonze Pietro, in qualità di dirigente accompagnatore relativamente alle gare Strasatti/Don Bosco del 25.9.16 e Real Unione/Strasatti del 2.10.18 e ad opera del sig. Marino Francesco, in qualità di capitano, relativamente alla gara Strasatti/Città di Giuliana del 9.10.16).

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.D.P. MF Strasatti sig. Laudicina Rosario ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Analogamente fondato risulta il deferimento a carico del Vice Presidente sig. Centonze Pietro e del calciatore Sig. Marino Francesco, avendo gli stessi sottoscritto le distinte gara di cui sopra prive dell'indicazione di un allenatore regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Laudicina Rosario, Presidente società A.P.D. MF Strasatti all'epoca dei fatti ;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Centonze Pietro, Vice Presidente della società A.P.D. MF Strasatti all'epoca dei fatti;

Una giornata di squalifica a carico del sig. Marino Francesco, calciatore società A.P.D. MF Strasatti all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 300,00 a carico della società A.P.D. MF Strasatti

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 33/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Voi Antonino (Presidente Società U.S.D. Calatafimi Don Bosco all'epoca dei fatti);
società U.S.D. Calatafimi Don Bosco

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Seconda Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12726/786 del 04/06/18:

Il sig. Voi Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. Calatafimi Don Bosco, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38, comma 1 N.O.I.F. e 17 comma 6 C.G.S., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Curcurù Diego di

svolgere l'attività di allenatore della prima squadra senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento della quota annuale di iscrizione nei termini previsti.

la società U.S.D. Calatafimi Don Bosco ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Voi Antonino, Presidente della società U.S.D. Calatafimi Don Bosco all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società U.S.D. Calatafimi Don Bosco.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato di Seconda Categoria stagione sportiva 2016-17, disputate dalla U.S.D. Calatafimi Don Bosco è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Curcurù Diego, soggetto privo della relativa abilitazione rilasciata dal Settore Tecnico. Dall'esame delle ulteriori risultanze documentali è dato anche rilevare che il pagamento della relativa quota per il rilascio dell'abilitazione quale tecnico è avvenuta con pagamenti comunque effettuati oltre i termini previsti.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della U.S.D. Calatafimi Don Bosco Sig. Voi Antonino ommesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Voi Antonino, Presidente della società U.S.D. Calatafimi Don Bosco all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 250,00 a carico della società U.S.D. Calatafimi Don Bosco.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 34/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Biundo Salvatore (Presidente Società A.S.D. F.C. Ground all'epoca dei fatti);
società A.S.D. F.C. Ground

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Esordienti.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12730/787 del 04/06/18:

Il sig. Biundo Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. F.C. Ground, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 del C.G.S., in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38, comma 1 N.O.I.F. e 17 comma 6 C.G.S., per aver consentito o comunque non impedito al Sig. Manzo Maurizio di svolgere l'attività di allenatore della squadra esordienti senza che lo stesso fosse regolarmente

tesserato presso il Settore Tecnico a causa del mancato pagamento della quota annuale di iscrizione.

la società A.S.D. F.C. Ground ai sensi dell'art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e dal proprio tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale è comparso il sig. Biundo Salvatore, Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. F.C. Ground il quale ha dichiarato di aver già prodotto le ricevute di pagamento della quota relativa alla stagione 2016-2017 e ha chiesto il proscioglimento.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Biundo Salvatore, Presidente della società A.S.D. F.C. Ground all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. F.C. Ground.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Esordienti stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. F.C. Ground è stato indicato quale allenatore, nella distinta ufficiale consegnata al direttore di gara, il nominativo del sig. Manzo Maurizio, soggetto il cui tesseramento non è stato ratificato dal Settore Tecnico a seguito del mancato pagamento delle pregresse quote associative relative alle stagioni sportive 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016 (risultando pagata solo la quota della stagione sportiva 2016-2017) peraltro sollecitate con nota del Settore del 14.3.17.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. F.C. Ground Sig. Biundo Salvatore omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari. Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Biundo Salvatore, Presidente della società A.S.D. F.C. Ground all'epoca dei fatti;

Ammenda di € 150,00 a carico della società A.S.D. F.C. Ground.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 648/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO

Violazioni: Art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 04/06/18 proc. 12733/197 pf/17-18/CS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito la società suindicata, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva. Fissata l'udienza, la società deferita, sebbene ritualmente convocata, non ha fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolta, né si è presentata.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Resuttana San Lorenzo;

Il Tribunale Federale Territoriale rileva la responsabilità della società deferita, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva dei calciatori Giuseppe Randazzo, Giovanni Di Chiara e Massimo Delisi nella stagione sportiva 2015/2016, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 300,00 (trecento) a carico della società A.S.D. Resuttana San Lorenzo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 19 luglio 2018

IL SEGRETARIO

Maria GATTO

IL PRESIDENTE

Santino LO PRESTI